

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	509
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi. (1464)	509
PRESIDENTE	509, 510
LECCISO	510
LEONE	510
BUCCIARELLI DUCCI	510
RICCIO	510
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.</i>	510
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	510
PRESIDENTE	510, 511, 512, 513, 514, 515
FODERARO, <i>Relatore</i> 510, 511, 512, 513, 514, 515	511, 512, 513, 514, 515
LECCISO	511, 514
CAPALOZZA	511
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	511, 512, 514, 515
GULLO	511, 512, 513
AMATUCCI	512, 513, 514, 515
ARATA	513
COLITTO	513
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	515

La seduta comincia alle 8,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Corsanego.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi. (1464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

Data l'assenza dell'onorevole relatore, riferirò io stesso brevemente alla Commissione.

Le disposizioni di attuazione del Codice civile fissano un termine entro il quale le società e i consorzi devono provvedere ad adeguare la loro organizzazione alla disciplina della nuova codificazione. Questo termine è stato già ripetutamente prorogato, e la ragione della proroga non è dovuta solo al fatto che non tutte le società hanno potuto adeguarsi alle disposizioni di legge, ma anche al fatto che il Codice civile contiene norme an-

TERZA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

cora informate a concezioni fasciste, che al più presto dovranno essere modificate.

Per tale motivo il disegno di legge, invece di stabilire la proroga di un anno, nel suo articolo 1 proroga i termini fino a quando sarà attuata la revisione del Codice civile.

Ne propongo alla Commissione l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati, con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino a quando sarà attuata la revisione del Codice civile ».

LECCISO. Proporrei di sostituire alla dizione di « fino a quando sarà attuata la revisione del Codice civile », l'altra: « fino alla attuazione della revisione del Codice civile ».

LEONE. Poiché è chiaro che le norme attuali, vigono fino a quando non saranno soppresse, io proporrei la soppressione delle parole: « fino a quando sarà attuata la revisione del Codice civile ».

LECCISO. Rinuncio al mio emendamento e aderisco a quello dell'onorevole Leone.

BUCCIARELLI DUCCI. Per quanto l'espressione non mi sembri formalmente perfetta, tuttavia mi pare che sia chiara, e perciò propongo di mantenere il testo governativo. Quindi, voterò contro l'emendamento Leone.

LEONE. Riconosco che l'espressione è chiara. Tuttavia siccome penso che si debbano elaborare leggi degne di considerazione da parte della scienza, mi pare sia opportuna la soppressione che ho proposto. Le norme possono essere temporanee o eccezionali. Se temporanee occorre mettere una data, se eccezionale non si indica la ragione per cui si adotta quella norma. Perciò, mi sembra che le parole « fino a quando, ecc. » non siano tecnicamente esatte. Proporrei pertanto di dire semplicemente: « I termini, ecc. sono ulteriormente prorogati ».

RICCIO. Avrei aderito alla modifica formale fatta dall'onorevole Lecciso, ma non alla proposta dell'onorevole Leone, perché, siccome vogliamo dare un termine, non mi sembra tecnicamente scorretto dire: « fino alla attuazione della revisione del Codice civile ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che sia pacifico che tutti i codici sono soggetti ad una revisione, qualora non corrispondano più ai principi e non combacino con gli stessi principi costituzionali. Quindi è un fatto che trova già la sanzione in diverse leggi e pronunzie che i codici devono essere modificati. Se adottiamo la formula « rinviare fino alla revisione del codice » credo che non commettiamo una scorrettezza tecnica. Se non si vuole dire « fino all'attuazione della riforma del Codice civile » bisogna stabilire un termine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, fino alla parola « prorogati ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione della rimanente parte dell'articolo, proposta dall'onorevole Leone.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Riccio: « fino alla attuazione della revisione del Codice civile ».

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Nella precedente seduta fu aperta la discussione sull'articolo 146, sul quale furono proposti alcuni emendamenti.

FODERARO, *Relatore*. Ritengo opportuno richiamare alla memoria dei colleghi il senso dei vari emendamenti. Innanzi tutto vi era una proposta Capalozza che vorrei, con il con-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

senso dell'onorevole proponente, accantonare per il momento, in quanto riflette la situazione degli uscieri di conciliazione attualmente in servizio. Vi è poi un emendamento Amatucci, il quale dice che i commessi autorizzati che trovansi in servizio alla data di pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono confermati ed assumono, previo giuramento a norma del precedente articolo 24, la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari.

Pertanto, secondo l'onorevole Amatucci, senza alcun accertamento da parte dell'Amministrazione della giustizia, gli attuali commessi giudiziari dovrebbero essere senz'altro confermati in servizio, assumendo la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari.

L'onorevole Lecciso, poi, vorrebbe escludere l'esame di idoneità e prevedere senz'altro la conferma, ma dopo tre anni di servizio prestato.

LECCISO. Rinuncio ai tre anni di servizio.

FODERARO, *Relatore*. In questo caso la tesi dell'onorevole Lecciso coincide con quella del mio emendamento, che vuole proprio questo: abolire gli esami previsti dal testo governativo. I commessi autorizzati sono senz'altro confermati in servizio, con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Primo presidente della Corte di appello competente, prestano giuramento, assumono la qualifica. Viene richiesto in più un giudizio discrezionale da parte del Ministero, nel senso di attestare che si tratti di elementi che abbiano prestato lodevole servizio. Di modo che, se vi saranno, in via eccezionale, commessi giudiziari che non abbiano precedenti lodevoli di servizio, il Ministro può non confermarli.

In conclusione: il testo governativo vuole che gli attuali commessi autorizzati sostengano un esame per potere essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari; l'emendamento Amatucci, che è il più lontano, vuole che siano senz'altro tutti confermati; l'emendamento Foderaro-Lecciso vuole anch'esso che siano confermati, ma purché abbiano prestato lodevolmente servizio.

Mi sembra, ripeto, che la questione sollevata dall'onorevole Capalozza possa essere, per il momento, accantonata.

CAPALOZZA. Aderisco alla proposta di accantonare la questione degli uscieri di conciliazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento Foderaro.

GULLO. Io sono per la conferma pura e semplice. Non mi spiego questo inciso « abbiamo prestato lodevole servizio ». Capirei che fosse stato messo un termine, perché in questo caso si avrebbe una presunzione di competenza, dato il servizio prestato. Ma questo lasciare alla discrezionalità del Ministero l'accertamento del « lodevole servizio prestato », può dare luogo a disparità di trattamento. Se mancanze vi saranno state, vi è tutta una disciplina con la quale queste mancanze vengono punite.

Ripeto: avrei capito l'apposizione di un termine; si tratterebbe in questo caso di una norma di carattere tassativo, con l'esclusione, quindi, non dico di favoritismi, ma di possibilità di errori.

Perché stabilire invece una norma che può consentire disparità di trattamento?

Le Corti di appello sono tante: vi è il presidente mite, quello severo, il meno mite, non vi è quindi un metro unico per misurare questo « lodevole servizio ».

Bisogna poi tener presente che, in definitiva, questo parere che si richiede, è dato su consiglio dell'ufficiale giudiziario, che ha il commesso alla sua diretta dipendenza.

FODERARO, *Relatore*. Chiedo la votazione per divisione, nel senso che si voti separatamente l'inciso « purché abbiano prestato lodevole servizio ».

PRESIDENTE. L'emendamento Foderaro, sostitutivo dei primi cinque commi dell'articolo 146 è del seguente tenore:

« I commessi autorizzati che trovansi in servizio alla data di pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* sono riconfermati — purché abbiano prestato lodevole servizio — con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Primo presidente della Corte di appello competente, ed assumono, previo giuramento a norma del precedente articolo 24, la qualifica di « aiutante ufficiale giudiziario ».

Lo pongo in votazione senza l'inciso « purché abbiano prestato lodevole servizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'inciso: « purché abbiano prestato lodevole servizio ».

(Non è approvato).

Passiamo al sesto comma dell'articolo:

« Essi sono ausiliari dell'ordine giudiziario e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della im-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

posta di ricchezza mobile e complementare, della riduzione sui viaggi, dell'insequestrabilità dei proventi, dell'indennità integrativa e dell'indennità di tramutamento e di missione ».

FODERARO, *Relatore*. Laddove si equiparano i commessi giudiziari agli impiegati civili, vorrei si aggiungesse: « nonché ai fini della iscrizione all'E.N.P.A.S. ».

Dato che con questo nuovo ordinamento abbiamo cercato di fare un passo in avanti verso la statizzazione di questo personale, è bene stabilire che questi impiegati siano iscritti all'E.N.P.A.S.

L'iscrizione all'E.N.P.A.S. è una cosa che fa piacere allo stesso ente, in quanto accresce il numero dei propri iscritti; fa piacere agli ufficiali giudiziari, e nello stesso tempo conferma il principio del nuovo ordinamento di equiparare gli ufficiali giudiziari agli impiegati civili.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo penultimo comma, come tutto l'articolo 146, si riferisce non agli ufficiali giudiziari, ma agli aiutanti ufficiali giudiziari. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato solo a determinati effetti, vale a dire all'effetto dei congedi, delle imposte, delle riduzioni di viaggio, ecc.

A questo punto non so come si possa stabilire una equiparazione agli impiegati civili dello Stato, anche agli effetti dell'iscrizione all'E.N.P.A.S. Se non erro, a questo ente non sono iscritti gli ufficiali giudiziari.

AMATUCCI. Gli ufficiali giudiziari sono iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per cui è esatto il rilievo dell'onorevole Sottosegretario.

Poiché con questo nuovo ordinamento si vuole compiere un passo in avanti verso la statizzazione di questa categoria, si dovrebbe estendere anche agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari la iscrizione all'E.N.P.A.S.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Qui siamo in tema di aiutanti ufficiali giudiziari. La questione, nel suo complesso, dovrebbe essere esaminata nei riguardi degli ufficiali giudiziari.

FODERARO, *Relatore*. Rettifico il mio emendamento in questo senso: « nonché ai fini della iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ».

GULLO. Poiché il relatore non conosce esattamente la posizione, a questo riguardo, degli ufficiali giudiziari, si potrebbe rinviare

l'approvazione di questo comma, perché, se gli ufficiali giudiziari sono iscritti presso un qualsiasi altro istituto, non mi saprei spiegare il motivo per cui questa possibilità dovrebbe essere negata agli aiutanti.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno votare il comma nel testo ministeriale, riservandoci una eventuale aggiunta, previo accertamento del sistema di assistenza.

FODERARO, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 146:

« Essi sono ausiliari dell'ordine giudiziario e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, della riduzione sui viaggi, dell'insequestrabilità dei proventi, dell'indennità integrativa e dell'indennità di tramutamento e di missione.

« La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro ».

(Sono approvati).

FODERARO, *Relatore*. I primi cinque commi dell'articolo 146 sono stati sostituiti dal mio emendamento, tolto l'inciso « purché abbiano prestato lodevole servizio ».

Ma faccio osservare che l'emendamento dice che la proposta deve partire dal Primo presidente della Corte di appello competente. Quindi vi sarà prima una proposta, e poi un decreto da parte del Ministro della giustizia, vale a dire che la proposta potrà essere favorevole o sfavorevole, cioè anche proposta di non riconferma.

Quindi il testo approvato non coincide con quello dell'emendamento Amatucci, il quale diceva che, senza alcun accertamento, i commessi giudiziari sono confermati.

I commessi giudiziari sono stati nominati con decreto del Primo presidente della Corte di appello; in caso di non riconferma, occorrerà dire da chi debba esser fatto il decreto di revoca, decreto che evidentemente dovrà essere emanato dallo stesso Primo presidente della Corte di appello.

Quindi si hanno due vie: decreto del Ministro della giustizia in caso di conferma, decreto di revoca da parte del Primo presidente della Corte d'appello in caso di non conferma.

Questo, bene inteso, se si è voluto ammettere, con questo emendamento, la possibilità che alcuni commessi autorizzati non siano confermati, essendo stato sfavorevole il parere

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

del Primo presidente della Corte di appello, e conseguenzialmente non avendo fatto seguito il decreto del Ministro della giustizia.

GULLO. Aderendo all'emendamento Amatucci, io ponevo questa questione: non sanciamo la possibilità che il commesso giudiziario, per diventare aiutante ufficiale giudiziario, debba avere un parere qualsiasi. Dicevo di preferire un termine sicuro, per escludere possibilità, non tanto di ingiustizie, ma per lo meno di errori. Io proponevo che l'inciso venisse tolto, e la Commissione è stata del mio parere.

Si verrebbe ora all'assurdo di richiedere il parere discrezionale e non motivato del presidente della Corte di appello. Secondo me la conferma avviene *ope legis*.

Non posso approvare, dopo che la Commissione è stata favorevole alla cancellazione di quell'inciso, che sia lasciata al Primo presidente della Corte di appello la possibilità di non concedere la conferma, senza motivazione.

È chiaro che l'interpretazione da dare a questa disposizione è la seguente: poiché la legge dice che tutti debbono essere confermati, il primo presidente della Corte di appello dovrebbe dare notizia al Ministero di tutte le conferme, ed il Ministro farà il decreto, ma non potrà, il Primo Presidente, non proporre tutte le conferme.

ARATA. Aderisco in pieno alle considerazioni svolte dall'onorevole Gullo, nel senso che se dovesse prevalere una interpretazione diversa da quella che l'onorevole Gullo ha prospettato, avremmo votato una disposizione effettivamente contraria ai nostri propositi.

AMATUCCI. Aderisco sostanzialmente a quanto esposto dall'onorevole Gullo, e quindi non posso aderire a quei chiarimenti dati poco fa dal relatore, in quanto attualmente la nomina del commesso giudiziario viene fatta dall'ufficiale giudiziario, che a sua volta la trasmette, col parere favorevole del capo dell'ufficio, alla Corte di appello. Questa nomina diventa effettiva con la ratifica del Ministero. Il Ministero, prima di ratificare le nomine dei presidenti delle Corti di appello, fa, per ogni aiutante ufficiale giudiziario, le proprie indagini.

Ora, se voi dite che il presidente della Corte di appello, in ogni momento, può procedere alla revoca di questi commessi, voi mi dovete dire in base a quale criterio il presidente della Corte di appello può fare una proposta simile, perché noi ci troviamo di fronte al fatto che il primo presidente, per avere la nota

informativa su cui appoggiare il proprio provvedimento, ricorre alle informazioni dell'ufficiale giudiziario. Qui vi è l'arbitrio.

Persone che sono state nominate ufficiali giudiziari, dopo aver prestato servizio per anni ed anni, dopo aver dato prova lodevole, in questo modo potrebbero non venire riconfermate.

FODERARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per chiarezza e per onestà bisogna dire che si è votato il primo comma senza rendersi conto di quello che si votava.

Effettivamente la votazione aveva questo spirito: di far sì che tutti i commessi venissero senz'altro confermati in servizio.

Ora, nonostante io fossi proponente di un emendamento contrario, debbo riconoscere che la maggioranza della Commissione si è orientata in questo senso, quindi la dizione « su proposta del primo presidente » è perfettamente inutile e potrebbe anzi generare equivoci.

Per questo proporrei che la Commissione, se il Presidente lo consente, tornasse a votare la soppressione dell'inciso « su proposta del primo presidente della Corte di appello », allo scopo di avere una maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Onorevole Foderaro, ella fa una proposta che non posso accogliere. Lei propone di modificare una deliberazione già presa, il che non è consentito.

FODERARO, *Relatore*. Allora debbo dire che la proposta del primo presidente della Corte di appello potrà essere anche sfavorevole ed il Ministero potrebbe non confermare l'aiutante ufficiale giudiziario.

Voglio che resti chiaro sul verbale che il relatore aveva proposto la soppressione dell'inciso « su proposta del primo presidente della Corte di appello », ritenendolo contrario allo spirito della votazione.

COLITTO. Se a verbale risulterà questa dichiarazione del relatore, desidero che a verbale risulti anche che io mi sarei opposto a ripetere la votazione, perché a me pare che la dizione approvata dalla Commissione sia perfettamente regolare e perfettamente rispondente alle intenzioni di coloro che hanno votato.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 147:-

« Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27 sulle esenzioni e le incompatibilità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

Segue l'articolo 148:

« Le autorità indicate nell'articolo 48, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari sono estese, in quanto applicabili, le altre norme contenute nel capo IX della parte I, sulla disciplina e il procedimento disciplinare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 149:

« Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con proprio decreto, il trasferimento degli aiutanti ufficiali giudiziari in altri uffici, anche di sede diversa da quella dove prestano servizio.

« Non può farsi luogo a trasferimenti su domanda.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari trasferiti in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono — tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilità morale — le indennità stabilite allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado XIII ».

AMATUCCI. Per essere coerenti con ciò che è stato fatto allorché si è discusso un simile articolo relativo agli ufficiali giudiziari, io proporrei una modifica al secondo comma, nel senso di aggiungere, alle parole « non può farsi luogo a trasferimenti su domanda », le altre « a meno che concorrano gravi motivi ».

Escludere la possibilità di trasferimenti a richiesta, quando l'autorità valuti la esistenza dei gravi motivi, sarebbe eccessivo.

FODERARO, *Relatore*. Sono contrario, per il fatto che si vuole inibire la corsa alle domande di trasferimento.

Se vi sono gravi motivi, i commessi autorizzati possono prospettarli ai superiori, senza che tale richiesta abbia valore di una domanda, ed il ministro potrà allora disporre il trasferimento.

LECCISO. Propongo la soppressione di questo secondo comma.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole alla soppressione del comma e contrario all'emendamento Amatucci.

AMATUCCI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 149:

« Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con proprio decreto, il trasferimento degli aiutanti ufficiali giudiziari in altri uffici, anche di sede diversa da quella dove prestano servizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, del quale l'onorevole Lecciso propone la soppressione:

« Non può farsi luogo a trasferimenti su domanda ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

« Degli aiutanti ufficiali giudiziari trasferiti in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono — tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilità morale — le indennità stabilite allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado XIII ».

(È approvato).

Segue l'articolo 150:

« Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le norme contenute nei capi X e XI della parte I relative ai congedi ed alle aspettative, alle dimissioni e alla dispensa dal servizio.

« Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 151:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, gli aiutanti ufficiali giudiziari, nei confronti dei quali sono estese le norme in vigore riguardanti la predetta Cassa di previdenza.

« Con l'iscrizione alla Cassa di previdenza, cessa, a partire dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione degli aiutanti ufficiali giudiziari all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a partire dalla predetta data di iscrizione alla Cassa di previdenza in poi, cessano dal ser-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1950

vizio per limiti di età, senza aver conseguito il diritto a pensione, compete l'indennità una volta tanto anche quando il periodo di iscrizione risulti inferiore ai dieci anni previsti dall'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

« L'indennità di cui al comma precedente si determina, secondo le norme in vigore della predetta Cassa di previdenza, in base all'età, alla data di cessazione dal servizio ed agli anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa ».

AMATUCCI. La discussione su questo articolo si dovrebbe sospendere, in relazione a quanto analogamente stabilito per l'articolo 146, perché anch'esso riguarda il trattamento di previdenza.

FODERARO, *Relatore*. Ritiro la riserva prima avanzata, e propongo di esaminare l'articolo.

AMATUCCI. Non mi oppongo a che l'articolo sia discusso, ma vorrei suggerire al Governo la possibilità di completare il terzo comma di questo articolo, concedendo la possibilità del riscatto.

Questi aiutanti, che hanno prestato servizio per 15-18 anni, ricevono, al momento del collocamento a riposo, una indennità *una tantum*. Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

« Al terzo comma, dopo la parola: compete, aggiungere l'inciso: salvo la facoltà del riscatto ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non è contrario a questo emendamento.

FODERARO, *Relatore*. Anch'io sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Amatucci, al quale Governo e relatore si sono dichiarati favorevoli:

« Aggiungere al terzo comma, dopo la parola: compete, l'inciso: salva la facoltà di riscatto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato all'inizio della seduta:

« Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi » (1464):

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Arata, Artale, Baresi, Bettiol Giuseppe, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Carcattera, Cerabona, Coccia, Concetti, Diaz Laura, Facchin, Foderaro, Fumagalli, Fusi, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Marzi, Maxia, Ricci Giuseppe e Scalfaro.

È in congedo:

Corsanego.

La seduta termina alle 10.